



Comunicato

OGGETTO: Legge di stabilità del 2013 per il 2014: L. 27 dicembre 2013 n. 147 - art. 1 comma 483 (rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici) art. 1 comma 486 (contributo di solidarietà)

Egregio Signore e Gentile Signora,

Le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti della Regione Veneto (con ordinanza n. 31/2014 depositata in segreteria in data 15/12/2014, e con ordinanza n. 12/2015, depositata in segreteria in data 16/02/2015) **e della Regione Calabria** (con ordinanza n. 27/2015 depositata in segreteria in data 15/12/2014) **hanno sollevato davanti la Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale del contributo di solidarietà (commi 486 e 487).**

Le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti della Regione Lombardia (con sentenza n. 11/2015 , depositata in data 29/01/2015) e della Provincia Autonoma di Bolzano (con sentenza n. 14/2014, depositata in data 19/12/2014) hanno rilevato " la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale" ed hanno respinto il ricorso avverso l'art. 1, comma 486.

La Sezione Giurisdizionale per il Lazio, nella udienza del 20 febbraio decorso, ha sospeso il giudizio. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, sulle medesime questioni di legittimità dei commi 483 e 486 dell'art. 1 della L. 147/2013, sollevate delle sezioni territoriali della Corte dei Conti delle Regioni Veneto e Calabria, in ossequio ai principi affermati dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 28/2014, che consente "*l'ingresso della c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile nel procedimento, ma sollevata in una diversa causa*".

In Friuli Venezia Giulia è prossima l'udienza per il ricorso avverso il citato comma 486.

Le sezioni Regionali della Corte dei Conti di altre Regioni (Emilia- Romagna, Sicilia), in tema di iniziative ricorsuali relative al blocco della rivalutazione (comma 483) hanno già emanato ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale.

Non è quindi presente ora quell'univoco orientamento decisionale delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, che per il passato, ha invece caratterizzato, si può dire, in modo monolitico, le azioni delle stesse Sezioni Regionali, con la remissione delle due questioni all' attenzione della Corte Costituzionale.

Questo segnale di avvertimento va valutato insieme con la decisione governativa che, con la legge di stabilità finanziaria del 2014 per il 2015, ha prorogato a tutto il 2016 tanto il

contributo di solidarietà che il blocco della rivalutazione, confermando e connotando sempre di più con caratteristiche di stabilità strutturale, misure originariamente presentate come straordinarie e contingenti, reintrodotte nel 2013, nonostante l'annullamento per illegittimità costituzionale di analoghi provvedimenti del 2011.

Si aggiunga che **l'attuale presidente dell'INPS ha manifestato più volte il suo pensiero di sottoporre a revisione le pensioni** definite con il metodo retributivo, nell'ottica di una perequazione a quelle ora calcolate con il metodo contributivo: il tutto su base forfettaria senza cioè' procedere ad una esatta valutazione delle reali somme spettanti , per la sostanziale impossibilità materiale di una attenta valutazione documentale delle singole posizioni individuali.

Considerato peraltro che l'INPS svolge un ruolo strumentale e di esecuzione nei riguardi della volontà governativa, **non si può**, in ipotesi, **nemmeno escludere** la possibilità che, qualora la Corte Costituzionale si pronunci in modo favorevole, riconoscendo l'illegittimità delle norme avversate con l'azione ricorsuale, **il Governo possa adottare manovre che aggirino o superino la pronuncia della Corte Costituzionale, con l'adozione di ulteriori e differenti provvedimenti.**

In questo quadro non definito e non definitivo, **non bisogna quindi abbassare il livello di guardia.**

Si prospetta pertanto la opportunità di sollevare (sin d'ora, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale) le questioni ex comma 483 ed ex comma 486 in sede europea, davanti alla Corte dei Diritti dell'Uomo (CEDU) di Strasburgo, tanto più che la Sezione regionale della Corte dei Conti della Calabria, ha già ravvisato possibili violazioni di alcuni articoli della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 6, 21, 25, 33 ,34).

In proposito sono stati presi contatti con uno studio romano per approfondire l' esame di ogni aspetto della eventuale azione ricorsuale davanti la CEDU, per definirne i contenuti, le vie procedurali, la ricevibilità del ricorso, oltre che l'impegno economico, che si preannuncia relativamente modesto, tanto più che in questo ricorso non vi è la barriera del confine regionale, ma possono partecipare le persone interessate di tutte le regioni.

Su questo argomento, si riferirà in dettaglio nell'incontro del 28 marzo p.v., allo scopo di raccogliere in primo luogo la volontà dei presenti di avviare l'azione ricorsuale, e di recepire altresì tutti i contributi che emergeranno dalla discussione.

Di qui l'invito a partecipare numerosi alla nostra assemblea che si terrà presso l'Ospedale all'Angelo di Mestre – Venezia, in via Don Federico Tosatto n. 147 , SABATO 28 MARZO, alle ore 10.

Con i più cordiali saluti e la preghiera di estendere l'invito ad amici e conoscenti potenzialmente interessati.

Ti, VI, ATTENDIAMO!!!!

Paolo Cadrobbi, Stefano Biasioli, Roberto Mencarelli, Ennio Orsini, G.Renzulli, D. Curtarello, V. Bodo etc. etc....